

TRIBUNALE CIVILE DI VARESE

ATTO DI CITAZIONE

L'Ing. Emilio Riva, residente in Malnate (Varese) (C.F. RVI MLE 26H22F205W), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Flascassovitti (C.F. FLSFNC44S21E506S) del foro di Lecce (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al fax n. 0332 285688 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) mauro.pagani@varese.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mauro Pagani in Varese alla Via Staurenghi n.28, in virtù del mandato a margine del presente atto, espone e chiede:

FATTO E DIRITTO

1.) In data 30 novembre 2012, veniva trasmessa, in prima serata dall'emittente televisiva La 7, una puntata del programma "Servizio Pubblico", dal titolo "La Crosta", avente ad oggetto, tra l'altro, il caso dell'ILVA di Taranto e, in particolare, lo stato del procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto e l'approvazione in tale data da parte del Consiglio dei Ministri del c.d. "decreto salva-ILVA".

In apertura della trasmissione venivano mostrate alcune immagini, asseritamente riguardanti la raccolta delle polveri nello stabilimento ILVA di Taranto, le quali erano successivamente oggetto di dibattito tra gli ospiti in studio tra i quali il sig. Aldo Busi.

2.) Nel corso del dibattito, il sig. Busi dichiarava testualmente quanto segue:

"Che cos'è quest'imprenditore italiano che si chiama Riva...."

«Beh, un imprenditore che in 17 anni guadagna 3 miliardi e mezzo di euro e non investe 1 euro negli impianti. Che cosa ne fa? Dove sono andati? Allora, innanzitutto bisognerebbe trovare questi soldi, confiscarli esattamente come si confiscano i beni ai mafiosi, darli a questi uomini e queste donne che

Avv. Francesco Flascassovitti
Vi nomino e costituisco mio
Avvocato e Procuratore delegandoVi
a rappresentarmi e difendermi nel
procedimento di cui al presente atto
nei confronti di Aldo Busi, come in
ogni sua fase e grado nonché nelle
procedure connesse.


Vi conferisco all'uopo le più ampie
facoltà di legge, nessuna esclusa od
eccezzuata, compreso il potere di
chiamare in causa un terzo con
promessa, sin d'ora, di rato e valido
e senza bisogno di ulteriore ratifica.

Dichiaro di essere stato pienamente
informato della normativa di cui alla
L. 675/96 e Dlg. 196/03 e di aver
preso visione del D.P.S. (documento
programmatico di sicurezza).

Esprimo all'uopo il più ampio
consenso al trattamento da parte del
difensore e dei suoi sostituti e/o
collaboratori (anche esterni allo
studio) di tutti i dati miei personali
nonché di quelli necessari alla mia
tutela, forniti dal sottoscritto, e di
cui, pertanto, ne assumo la totale
responsabilità ai sensi e per gli
effetti di legge.

Eleggo domicilio presso lo studio
dell'avv. Mauro Pagani in VARESE
alla Via Staurenghi, n. 28
Lecce-Varese,

Ing. Emilio Riva



hanno lavorato, per due anni. Non soltanto **questi**, ma 25 mila, per 25 mila lavoratori, intanto questi sono garantiti. **Con** soldi loro di cui sono stati depauperati rimettendoci vita, salute, la **vita dei** loro cari, dei loro bambini perché qui parliamo di 1.700/1.800 morti **all'anno**, ragazzi un'ecatombe (...) Allora io dico sempre una cosa, che è **facile essere furbi**, fare questo tipo di "prenditore" è molto facile. Il fatto è che **per essere onesti** non è necessario essere virtuosi, basta essere **intelligenti**, volersi intelligenti, restare intelligenti nel tempo. Come può un **imprenditore** non vedere la funzione sociale del guadagno e quindi del lavoro. Cosa se ne fa a 80 anni di 3 miliardi e mezzo? (applausi) Cosa se ne fa? **Ma se non li dà a chi glieli ha fatti guadagnare, ma che vita ha fatto, che vita insulsa, che vita ignobile ha fatto lui e i suoi discendenti e i discendenti dei discendenti (1.09.04). E' questa cosa che io non capisco e nessuno la può capire».**

3.) Per quanto il sig. Busi non menzioni espressamente l'ing. Emilio Riva nell'ambito delle sue dichiarazioni, ma faccia un generico riferimento ad "**un imprenditore italiano che si chiama Riva**", dal tenore complessivo delle **stesse e dal contesto** in cui esse venivano pronunciate e trasmesse dall'emittente televisiva LA7 (e precisamente, nell'ambito della puntata del programma televisivo *Servizio Pubblico* dedicata, appunto, al caso ILVA), è evidente che egli si riferisce **all'ing. Emilio Riva nella sua qualità di ex Presidente della società ILVA SPA.**

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che in tema di diffamazione «*non è necessario che la persona cui l'offesa è diretta sia nominativamente designata, essendo sufficiente che essa sia individuata in maniera inequivoca anche attraverso il riferimento a fatti e circostanze di notoria conoscenza attribuibili a un determinato soggetto*» [cfr. Cass. pen., sent. 7 giugno 1989, Panci].

Gravemente offensive e diffamatorie sono le soprariportate espressioni usate dal sig. Busi nel corso del programma televisivo *Servizio Pubblico* dedicato al caso ILVA.

Anzitutto non risponde a verità che la **Società** ILVA non abbia investito neppure “1 euro negli impianti”, vero è **invece** che nel corso degli anni l'ILVA ha investito circa 4 miliardi di **euro** per ammodernare e mettere in sicurezza l'intero Stabilimento di Taranto.

Assolutamente priva del requisito della **continenza** è poi l'affermazione secondo cui “bisognerebbe trovare questi **soldi**, confiscarli esattamente come si confiscano i beni ai mafiosi”: paragonare i guadagni realizzati dalla famiglia Riva con “i benimafiosi” **configura** una plateale violazione dei principi di moderazione, misura e proporzione nelle modalità espressive.

Il sig. Busi ha violato il requisito della **continenza** formale e la sua critica si è espressa in maniera tale da risolversi in un vero e proprio attacco personale, con una scelta di vocaboli che **rivelano** una intenzione gravemente offensiva, culminata – nel corso successivo dell'intervento – con l'affermazione inverosimile, falsa e destituita di ogni fondamento che nello stabilimento ci sarebbero stati “1700/1800 morti all'anno, ragazzi **un'ecatombe**”!

Altrettanto denigratorie sono le successive affermazioni: “...che è facile essere furbi, fare questo tipo di “prenditore””(n.d.r.: l'ing. Emilio Riva), le quali si concludono, in un crescendo di contumelie, con le diffamatorie parole “Cosa se ne fa a 80 anni di 3 miliardi e mezzo?” ... “ma se non li dà a chi glieli ha fatti guadagnare (i soldi) ma che vita ha fatto (sempre riferito all'ing Riva), che vita insulsa, che vita ignobile ha fatto lui e i suoi discendenti e i discendenti dei discendenti ...”.

4.) Com'è agevole rilevare le parole del sig. Busi prevaricano chiaramente il diritto di critica che, pur avendo, limiti meno stringenti rispetto a quelli del diritto di cronaca, deve comunque essere esercitato attraverso un dissenso espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale [cfr. Cass. pen. n. 2846/2007].

In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il limite del diritto di critica deve considerarsi superato quando, come nel caso di specie, l'agente

trascenda ad attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato.

A questo proposito, la Suprema Corte **di Cassazione** ha infatti affermato che *«in tema di diffamazione, [...] l'unico limite che non va superato è ravvisabile nell'esigenza di evitare l'utilizzo di espressioni e argomenti che trascendano in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato: ciò che si realizza quando si utilizzano i cosiddetti "argumenta ad hominem" e la critica sfocia nell'inutile aggressione alla sfera morale altrui, dovendosi escludere, in tale evenienza, il riconoscimento dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica»*. [Cass. pen. sent.n. 40408 del 2009; sul punto v. anche Cass. Pen., sez. V, sent. 5.6.2007 n. 34432].

Le dichiarazioni rese dal sig Busi devono dunque ritenersi gravemente offensive dell'onore, del decoro e della reputazione personale e professionale dell'istante, nella sua qualità di ex presidente di ILVA S.p.A..

Tali dichiarazioni hanno avuto larga eco (venivano trasmesse nell'ambito di un programma televisivo di approfondimento con un vasto pubblico e, inoltre, la puntata veniva pubblicata ed è ancora oggi visibile sul sito internet dello stesso programma - www.serviziopubblico.it - nonché dalla versione online di testate giornalistiche nazionali, come www.corriere.it e www.ilfattoquotidiano.it) di talché il loro impatto diffamatorio nei confronti dell'ing. Emilio Riva è stato particolarmente rilevante.

5.) Le affermazioni del sig Busi integrano un'indiscutibile contumelia e non possono pertanto ritenersi scriminate dal diritto di critica.

Per la giurisprudenza unanime, il diritto di critica, *«che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissenso motivato, espresso in termini corretti e misurati e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità morale e professionale»* [cfr. Cass.pen., sez. V, sent. 11 marzo 1998, n. 5772; v. anche Cass. pen., sez. fer., sent. 8.8.2006, n. 29543].

Conseguentemente, il limite dell'esercizio del diritto di critica deve ritenersi superato quando «*l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato (...)*» [cfr. Cass. pen., sez. V, sent. 11 marzo 1998, n. 5772; v. anche più recentemente Cass. pen., sez. V, sent. 4 maggio 2010, n. 29739; Cass. pen., sez. I, sent. 14 gennaio 2008, n. 4496], poiché in tal caso l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata e obbiettiva si traduce in un'aggressione alla sfera morale altrui [Cass. pen., sez. I, sent. 14 gennaio 2008, n. 4496].

In particolare, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, giudizi e valutazioni sull'operato del soggetto oggetto di critica possono ritenersi scriminati a condizione che essi abbiano ad oggetto la condotta esercitata da quest'ultimo con riferimento a specifiche circostanze, alle quali la critica appunto si riferisce. Per contro, il diritto di critica «*non consente che, prendendo spunto da dette circostanze, si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata*» [v. da ultimo Cass. pen., sez. V, sent. 23 febbraio 2011, n. 15060].

Ed ancora, «*il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica; ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale*» [v. supra].

6.) Ciò posto, è evidente come l'intervento al dibattito televisivo del sig. Busi prescinda del tutto da una critica alla condotta professionale dell'istante e costituisca invece un'aggressione gratuita alla sua sfera morale e personale ed a quella della sua famiglia.

Tali espressioni ingiuriose costituiscono quindi un'offesa gravissima (anche in considerazione della vasta eco che esse hanno avuto a livello

nazionale), generica e priva di qualsiasi fondamento, la quale, in conformità dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può assolutamente ritenersi scriminata dal diritto di critica.

7.) L'istante ritiene pertanto di essere **stato** gravemente diffamato dalle affermazioni pronunciate dal sig. Busi, **sicché** intende essere risarcito dei danni che tali affermazioni hanno **comportato** alla sua immagine e reputazione e che possono essere **quantificati** in € 500.000,00, oltre interessi legali in considerazione del clamore che **tale** trasmissione televisiva molto seguita e diffusa ha provocato, della **particolare** gravità delle frasi medesime e della notorietà e della stima di cui gode esso **Riva**.

In proposito si fa presente che la trasmissione **televisiva** in questione è tutt'ora visibile sia sul sito di Servizio pubblico (www.serviziopubblico.it) che su "YouTube" (su tale sito è stata visualizzata **alla** data del 25.3.2013 da n. 27.283 utenti), come può evincersi dagli "screenshots" che si producono.

Per tutte tali ragioni, l'istante

C I T A

il sig. ALDO BUSI (c.f. BSU LDA 48B25F471B) residente in Montichiari (Bs) Via Giuseppe Guerzoni, n. 26, , a comparire AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI VARESE - Sezione e Giudice Istruttore designandi – all'udienza del **30 settembre 2013 ore 9,00 c.c.** con invito a costituirsi in giudizio in Cancelleria nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c. almeno 20 gg. prima dell'udienza sopra indicata o di quella diversa che venisse fissata ai sensi dell'art. 168 comma 5 c.p.c., avvertendolo che, in caso di costituzione in giudizio oltre il suddetto termine, **incorrerà** nelle decadenze previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in caso di mancata costituzione in giudizio, si procederà in dichiarata sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito:

I – Previo accertamento incidentale del reato di diffamazione aggravata e comunque previo accertamento della illiceità delle dichiarazioni pronunciate da Aldo Busi e andate in onda in data 30 novembre 2012, su La7, nell'ambito

della trasmissione "Servizio Pubblico", **condannare** esso Aldo Busi al **risarcimento** dei danni in favore dell'ing. **Emilio Riva** nella misura che si **quantifica** prudentemente in € 500.000,00, **oltre** interessi legali ovvero a **quella** somma maggiore o minore che sarà **ritenuta** di giustizia;

II – Disporre la pubblicazione della **emananda** sentenza su i quotidiani La **Repubblica** e Il Corriere della Sera a cura e **spese** dei convenuti;

III – **Con vittoria** di spese e compensi.

Si producono:

1 – DVD contenente una copia della **registrazione** della puntata "La Crosta", del programma Servizio Pubblico, andata in **onda** su La 7 in data 30/11/2012;

2 – Certificato di residenza dell'ing. Emilio **Riva**;


3 – Screenshot del sito di Servizio pubblico;

4 – Screenshot del video pubblicato su "YouTube".

Si dichiara che il valore della causa comporta il **versamento** di un contributo **unificato** pari ad € 1.056,00.

Lecco-Varese, 29 marzo 2013

(avv. Francesco Flascassovitti)



NOTIFICA:

Ad istanza dell'ing. Emilio Riva ed ove occorra del suo procuratore, io sottoscritto Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Varese ho notificato l'antescritto atto inviandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R a:

- **BUSI ALDO** residente in Montichiari (Brescia) alla Via Giuseppe Guerzoni, n.26.

